

Il D. Lgs. n. 28/2015, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto²⁸, recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale Palazzo in tema di revisione del sistema sanzionatorio e alcune specifiche indicazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, dando inoltre attuazione alla L. n. 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie.

L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ricalca l'analogo istituto proprio dell'ordinamento minorile e del sistema penale relativo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.

Il principio alla base delle nuove norme prevede che, per ragioni di proporzione della risposta penale e di economia processuale, quando l'offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale del colpevole, lo Stato possa rinunciare alla pretesa di punizione penale del responsabile, demandando - ove occorra - alla sede civile la relativa tutela delle persone danneggiate ai fini risarcitori.

La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell'entità dell'offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell'autore e della natura del bene tutelato.

Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di 'particolare tenuità del fatto', secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.: i) la particolare tenuità dell'offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno o del pericolo; ii) la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole, né avere reiterato le singole condotte).

Per espressa previsione normativa, il nuovo istituto non riguarda i reati puniti con pena detentiva superiore a cinque anni e l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi futili o abietti, o con crudeltà anche nei confronti di animali, o ha adoperato sevizie o ha approfittato di condizioni di minorata difesa della vittima, né quando dal fatto sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una sanzione penale, senza far venire meno gli altri strumenti risarcitori previsti dall'ordinamento.

Il decreto legislativo prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tenere conto delle contrapposte ragioni della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, espresse nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase del giudizio.

Vengono, infine, introdotte le modifiche dirette a consentire l'iscrizione nel casellario giudiziario dei provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

²⁸ A norma dell'art.1, comma 1, lettera m) della L. n. 67/2014.